



DETERMINAZIONE n. 734 del 10 agosto 2016

OGGETTO: Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa dell'Ente – Prosecuzione servizio con l'attuale broker per il periodo 31.8.2016/31.12.2016.

II DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazioni dirigenziali n. 740 del 7.7.2011 e n. 1068 del 17.10.2011 è stata aggiudicata alla Società AON S.p.A. di Milano - Via A. Ponti n. 8/10 Milano (sede operativa di Firenze – Via Fra' Bartolommeo, 16), la procedura in economia bandita per l'affidamento dell'incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune di Bagno a Ripoli per il periodo 2011 – 2015;
- che i rapporti fra l'Ente e la Società Aon S.p.A. sono stati regolati con la firma del contratto repertorio n. 4793 del 5 dicembre 2011;
- che la scadenza del contratto di brokeraggio era fissata al 30.9.2015;
- che la scadenza della copertura assicurativa dell'Ente era fissata al 31.12.2015;

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. 819 del 29.9.2015 con la quale veniva disposto di avviare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Broker per un periodo di 5 anni (2016-2020);

PRESO ATTO che nella suddetta determinazione veniva stabilito di prorogare il servizio di brokeraggio dal 30.9.2015 al 31.3.2016, al fine di garantire all'Ente la giusta consulenza per la predisposizione della gara a lotti della copertura assicurativa in scadenza al 31.12.2015;

PRESO ATTO ancora che, nelle more dell'espletamento della suddetta gara per la collocazione del rischio assicurativo dell'Ente per il periodo 30.4.16/31.12.2020, gara bandita con determinazione n. 1263 del 23.12.2015, si è reputato opportuno prorogare l'incarico al suddetto Broker dal 31.3.2016 fino al 31.8.2016 (determinazione dirigenziale n. 279 del 31.3.2016);

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 279 del 31.3.2016, veniva non solo prorogato l'incarico al suddetto Broker fino al 31.8.2016, ma veniva avviata la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Broker per il periodo 31.8.2016/31.12.2019 ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.1.2014 e ss.mm.ii., art. 7 comma 6.3;

CONSIDERATO però che alla data del 19.4.2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti – D. Lgs n. 50/2016 - e che l'applicazione dello stesso ha creato numerose incertezze



interpretative anche sulle gare già avviate ai sensi dei regolamenti comunali per l'acquisizione di beni e servizi;

ATTESO inoltre che con determinazione dirigenziale n. 186 del 8.3.2016 i lotti di copertura assicurativa, banditi con la gara del 23.12.2015, sono stati aggiudicati definitivamente sotto condizione sospensiva d'efficacia in pendenza dell'esito positivo degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale e che per alcuni lotti le operazioni non si sono ancora concluse vista la complessità dei controlli da effettuare sulle Compagnie Assicuratrici;

PRESO ATTO inoltre che per la collocazione dei rischi relativi alla Rcpatrimoniale e All Risks opere d'arte per il periodo 31.12.2016/31.12.2020, è stato stabilito di provvedere con opportuna gara da svolgersi nel corso dell'anno 2016;

RITENUTO quindi vantaggioso per l'Ente avere continuità di lavoro con l'attuale Broker nelle more della conclusione della procedura per la dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione non ancora effettuata per alcuni dei lotti messi a gara, per la gestione delle polizze che sono state comunque attivate al 30.4.2016 con consegna anticipata del servizio;

DATO ATTO che la gestione del servizio da parte di AON S.p.A. fino ad oggi è stata svolta in maniera puntuale e con ottimi risultati per questo Comune;

RITENUTO dunque opportuno proseguire il rapporto per il servizio di brokeraggio con l'attuale gestore per un ulteriore periodo di 4 mesi dal 31.8.2016 al 31.12.2016 nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Broker dell'Ente da svolgersi nei prossimi mesi, dopo attento esame delle nuove normative entrate in vigore;

RILEVATO che l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (ora ANAC), con deliberazione n. 86 del 6.10.2011 ha evidenziato che "la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di chiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (**avente codice CIG n. 2381876341**), come da indicazione fornita dall'A.V.C.P., nella sezione Faq – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta di seguito: "non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario";

VISTA la disponibilità manifestata, con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data



9.8.2016 n. 26343, dalla Società AON S.p.A. a dare continuità al servizio previsto nel contratto - rep. 4793/2011, alle stesse condizioni e modalità, anche per il periodo 31.8.2016/31.12.2016;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva della Società AON S.p.A., archiviata in atti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, a suo tempo informata in merito (disposizione Giunta Municipale del 27.5.2015), ritiene opportuno e conveniente continuare a gestire i contratti di copertura assicurativa dell'Ente tramite la figura professionale del broker assicurativo anche in considerazione della notevole complessità della materia e della difficoltà di interpretazione delle polizze ed anche per una maggiore efficienza nella gestione dei sinistri afferenti le polizze stesse;

CONSIDERATO inoltre che il servizio di brokeraggio non rappresenta un onere per l'Amministrazione in quanto "la provvigione" rimane a carico delle compagnie assicuratrici come peraltro previsto nelle polizze della nuova copertura assicurativa, alla clausola Broker, senza peraltro incidere sul costo delle polizze stesse;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D. L. 52/2012 che rende obbligatorio l'utilizzo del MEPA per gli acquisti sotto soglia;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura e che tantomeno sul MEPA è presente fra i servizi offerti quello del brokeraggio assicurativo;

VISTA la disposizione sindacale n. 84 del 2.5.2016 con la quale viene affidata al sottoscritto la dirigenza dell'Area 4 del Comune di Bagno a Ripoli;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di proseguire il rapporto per il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa con la Società AON S.p.A. dal 31.8.2016 al 31.12.2016, servizio per il quale l'amministrazione non sosterrà alcun onere finanziario;
2. di concludere la procedura di individuazione del nuovo Broker, avviata con la determinazione dirigenziale n. 279 del 31.3.2016, entro il 31.12.2016;
3. di dare atto che l'Amministrazione comunale non sosterrà, nell'affidamento dell'incarico di



- cui trattasi, alcun onere finanziario;
4. di dichiarare che, a conoscenza dell'art. 26 comma terzo L. 488/99 (obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzo di parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1° L. 488/99) e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. medesimo, di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, 3° comma, L. 488/99 in quanto al momento non risulta attiva alcuna convenzione Consip relativa al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa di cui trattasi.
 5. Di dare atto che sul MEPA non è presente fra i servizi offerti quello del brokeraggio assicurativo;
 6. di comunicare alla Società AON S.p.A. la proroga del contratto per ulteriori 4 mesi dal 31.8.2016 al 31.12.2016.

Il Dirigente
Dr. Fabio Baldi